

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile -

Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 5421 dell'anno 2018, avente per oggetto: risarcimento danni,

TRA

██████████ (c.f. ██████████) e ██████████ (c.f. ██████████)
rappresentati e difesi dall'Avv. ██████████

attori

E

██████████ s.p.a. (c.f. e p.i. ██████████) in persona
responsabile del settore dipartimentale Area Recupero Crediti, Avv. ██████████
rappresentata a difesa dall'Avv. ██████████

convenuta

All'udienza del 01.02.2022 la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- rilevato che gli attori in epigrafe indicati, con citazione notificata il 5 luglio 2018, convenivano davanti a questo Tribunale la ██████████ s.p.a., lamentando la persistente loro iscrizione presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia a seguito dell'inadempimento di un debito nei confronti della banca per scoperto di conto corrente del ██████████ garantito dalla ██████████ nonostante detto debito fosse stato estinto nel 2013 con la conversione del pignoramento notificato dalla convenuta in forza di decreto ingiuntivo; chiedevano, pertanto, gli attori che la banca convenuta fosse dichiarata tenuta a cancellare i loro nominativi dalla Centrale dei Rischi dopo l'estinzione del debito, con condanna della stessa a procedere alla immediata cessazione della segnalazione ed al pagamento di una somma di denaro ex art. 614 bis c.p.c. dal 12.2.2018 fino alla effettiva cancellazione;
- rilevato che la convenuta, costituitasi, si opponeva all'accoglimento dell'avversa domanda;
- rilevato che alla prima udienza del 04.12.2018 la convenuta eccepiva che la domanda proposta dagli attori, rientrando nella materia bancaria, fosse sottoposta alla disciplina della mediazione obbligatoria, quale condizione di procedibilità; la difesa attorea alla medesima udienza chiedeva termine per introdurre la mediazione obbligatoria in materia bancaria e questo giudice assegnava a tal fine termine di giorni 15, rinviando la causa all'udienza del 30.04.2019;
- osservato che alla successiva udienza del 30.04.2019 parte convenuta eccepiva l'improcedibilità, in quanto l'attore avrebbe promosso il procedimento di mediazione con istanza depositata il 20.12.2018 (come emergeva dalla comunicazione dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, che depositava in copia) e, pertanto, oltre il termine di giorni 15 normativamente previsto;
- osservato che parte attrice rilevava in proposito che al procedimento di mediazione si dava corso provvedendo alla redazione telematica della domanda da stampare e fare sottoscrivere dagli istanti; quindi si provvedeva all'effettuazione del bonifico a favore dell'organismo di mediazione e, infine, al deposito presso la segreteria del medesimo organismo della domanda sottoscritta, della copia del bonifico e di copia dei documenti delle parti; aggiungevano gli attori di avere dato inizio al procedimento di mediazione il



12.12.2018 compilando telematicamente l'istanza di mediazione che recava il n.SC10C2933BB2F; poi, in data 19.12.2018 (ancora in pendenza del termine assegnato dal Giudice), affermavano di avere eseguito presso la [REDACTED] il bonifico a favore dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Taranto con la causale: "mediazione [REDACTED] contro [REDACTED] infine, la mattina del 20.12.2018 avevano completato l'iter depositando l'istanza sottoscritta, la ricevuta del bonifico e gli altri documenti richiesti;

- rilevato che quanto allegato in proposito dagli attori risulta riscontrato dalla documentazione allegata; inoltre, veniva depositato attestato di conclusione del procedimento di mediazione con l'allegato verbale, da cui emerge che alla data del 28.01.2019, fissata per il primo incontro, veniva dichiarata conclusa la mediazione per mancata partecipazione della banca [REDACTED] s.p.a.;
- ritenuto che l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla convenuta (secondo cui gli attori non avrebbero rispettato il termine di 15 giorni assegnato per avviare il procedimento di mediazione, che veniva a scadenza il 19.12.2018, mentre l'istanza veniva depositata il 20.12.2018) non sia fondata, in quanto detto termine di giorni 15 non può essere ritenuto perentorio, in assenza di una espressa previsione in tal senso del legislatore, che ricollega la statuizione giudiziale sulla procedibilità della domanda al solo evento dell'esperimento del procedimento di mediazione e non al mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di mediazione (cfr. art. 5, comma 2 bis, d.lgs. n. 28/2010); in tal senso, peraltro, si sono pronunziati diversi giudici di merito (C. App. Firenze 13.01.2020; Trib. Savona 18.02.2018; Trib. Bologna n. 21109/2017; inoltre la Corte Suprema, con pronunzia avente per oggetto la mediazione obbligatoria *ope iudicis*, ma con argomentazioni che possono, ad avviso di questo giudice, essere estese anche alla mediazione obbligatoria *ope legis*, in ragione della analogia del dato normativo, ha affermato che *"ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, commi 2 e 2-bis d. lgs. 28/2010, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione"* (Cass. n. 40035/2021);
- ritenuto che pure infondata sia l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata sempre dalla convenuta sull'assunto di avere ceduto sin dal 20.12.2017 la posizione degli attori a [REDACTED] s.r.l.; va, infatti, rilevato che, avendo gli odierni attori pacificamente estinto il proprio debito nei confronti della odierna convenuta fin dal 2013, versando quanto disposto dal giudice dell'esecuzione in sede di conversione del pignoramento (come emerge anche dal provvedimento del 17.04.2013 emesso dal g.e. della procedura esecutiva iscritta al n. 90/2011 r.g.e. di questo Tribunale, prodotto da entrambe le parti), la cessione in favore della [REDACTED] s.r.l. era, con riferimento alla posizione degli odierni attori, da considerarsi priva di effetto, non sussistendo alla data del 20.12.2017 una posizione debitoria da cedere;
- rilevato, con riguardo alla domanda di cancellazione avanzata dagli attori, che la convenuta sostiene di avere provveduto a detta cancellazione fin dal marzo 2018, vale a dire poco tempo dopo la ricezione della missiva degli attori del febbraio 2018, con cui lamentavano la persistenza della iscrizione nonostante l'estinzione del debito, e comunque prima dell'introduzione del presente giudizio; in proposito deve osservarsi che la banca convenuta ha depositato una missiva del 16.03.2018 (prodotta, peraltro, anche dagli attori), nella quale si legge, fra l'altro, che *"... sono in corso di attuazione gli adempimenti associati alla eliminazione dei crediti dalle scritture con efficacia decorrente dalla avvenuta estinzione del debito, nonché la conseguente cessazione della*



segnalazione dei nominativi per tali causali presso la Centrale Rischi di banca d'Italia"; da detta missiva, come sostenuto dagli attori, si evince effettivamente la mera affermazione relativa ad una procedura avviata, ma non conclusa, tesa alla eliminazione dei nominativi degli attori dalle scritture (evidentemente dalle scritture contabili dell'istituto), cui sarebbe poi seguita la cessazione della segnalazione per dette causali presso la Centrale dei Rischi; orbene, parte convenuta, su cui incombeva l'onere di provare di avere adempiuto all'obbligo di provvedere alla cancellazione dell'iscrizione una volta che il debito era stato estinto (posto che, come è noto, è il debitore che deve provare di avere adempiuto ai propri obblighi) ed in particolare, con riguardo al caso di specie, di avere provveduto alla cancellazione prima dell'introduzione del presente giudizio (tenuto conto del fatto che l'avvenuta cancellazione è in ogni caso una circostanza ammessa da entrambe le parti, secondo quanto riconosce anche parte attrice con le comparse finali, residuando contratto sulla data di effettiva cancellazione, che per parte attrice sarebbe avvenuta dopo l'introduzione del presente giudizio e per parte convenuta prima), non ha offerto una prova adeguata in merito, in quanto anche dalla stampa relativa alle segnalazioni presso la Centrale Rischi delle Banca d'Italia, prodotta dalla parte attrice in corso di causa, non emerge con sufficiente chiarezza quando la segnalazione relativa alla posizione debitoria degli odierni attori nei confronti della convenuta sia stata cancellata, tenuto conto del fatto che in detto documento si attesta che alcune segnalazioni sono state mantenute fino al settembre 2018; né parte convenuta ha prodotto documentazione da cui si potesse evincere con sufficiente chiarezza la data in cui ha provveduto a richiedere alla Banca d'Italia la cancellazione della posizione degli odierni attori; pertanto, deve dichiararsi che la banca convenuta era tenuta a cancellare i nominativi degli attori da detta centrale dopo l'estinzione del debito avvenuta nell'aprile 2013, avendovi provveduto con notevole ritardo, tenuto anche conto di quanto dispone in proposito la circolare n. 139 dell'11.02.1991 della Banca d'Italia al capitolo III, sezione 3, paragrafo 2, che, al primo periodo prevede che *"gli intermediari devono segnalare le regolarizzazioni e i "rientri" persistenti entro 15 giorni dal pagamento..."*; quanto, invece, alla domanda di condanna della convenuta a procedere alla immediata cessazione della segnalazione, la materia del contendere è venuta a cessare, in ragione del fatto che entrambe le parti riconoscono che la posizione non risulta più segnalata; non pronunziandosi condanna alla cancellazione, rimane assorbita la domanda di fissazione della somma di denaro ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., in quanto detta misura, mirando a incentivare l'esecuzione dei provvedimenti di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, presuppone necessariamente che detta condanna vi sia stata ed è rivolta al futuro vale a dire che il giudice in tali casi, come espressamente prevede detta disposizione, *"...fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento..."*; non è inutile precisare che parte attrice con la citazione introduttiva non ha espressamente domandato il risarcimento di eventuali danni subiti in conseguenza della protrazione illegittima della segnalazione, avendo prospettato un danno all'attività di autotrasportatore dell'attore, con conseguente sostenuta lesione di immagine, buon nome e reputazione commerciale, ma avendo, nella parte dedicata alle conclusioni, riservato l'azione di risarcimento danni (*"... Con riserva dell'azione di risarcimento danni..."*);

- ritenuto che parte convenuta debba essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli attori, in considerazione della soccombenza reale con riguardo al primo capo della domanda e virtuale con riguardo al capo relativo alla domanda di condanna alla cancellazione della segnalazione;

P.T.M.



Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da [REDACTED] così provvede:

- a) dichiara che la banca convenuta era tenuta a cancellare i nominativi degli attori da detta centrale dopo l'estinzione del debito avvenuta nell'aprile 2013;
- b) dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di condanna a procedere alla immediata cessazione della segnalazione;
- c) dichiara assorbita ogni ulteriore domanda;
- d) condanna la convenuta a rifondere agli attori le spese di lite, che liquida in € 556,82 per esborsi ed in € 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Taranto, 16.06.2022

Il Giudice
dott. Remo Lisco

